

NOTA DI APPROFONDIMENTO

Legge n. 120 del 14 settembre 2020 (cd Legge Semplificazioni)

(in evidenziato giallo le modifiche apportate al DL Semplificazioni in fase di conversione in legge)

1. Contratti pubblici ed edilizia (Titolo I)

Sono introdotte “Semplificazioni in materia di contratti pubblici” (Capo I) in merito a procedure di aggiudicazione, verifiche antimafia, e accelerazione di alcune fasi per la realizzazione delle opere e l’esecuzione dei servizi.

Più in dettaglio, per quanto di maggior interesse:

- **semplificazioni sull’aggiudicazione dei contratti sotto soglia (art. 1).** L’articolo semplifica le modalità di affidamento degli appalti pubblici sulla base del diverso importo di gara, il tutto nei limiti della soglia comunitaria. Si tratta di una norma transitoria, con efficacia limitata alle procedure avviate fino al **31 dicembre 2021**.
- **Semplificazioni sull’aggiudicazione dei contratti sopra soglia (art. 2).** La disposizione si occupa delle procedure di aggiudicazione delle gare per importi sopra la soglia comunitaria o per opere di rilevanza nazionale, prevedendo che in questi casi si possa ricorrere, salva motivata determinazione di ricorso alle procedure ordinarie, a procedura ristretta o, nei casi previsti dalla legge, alla procedura competitiva con negoziazione di cui agli articoli 61 e 62 del Dlgs 50/2016 (settori ordinari) o di cui agli articoli 123 e 124 (settori speciali). In alternativa, se ne ricorrono i presupposti, si potrà utilizzare la procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara in ogni caso con i termini ridotti, per ragioni di urgenza. Le deroghe alla disciplina del Codice appalti non fanno venire meno però per le stazioni appaltanti il rispetto della legge penale, degli obblighi derivanti dalla disciplina antimafia (D.lgs. 159/2011), dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea e dei principi di cui agli articoli 30 (economicità, efficacia, tempestività e correttezza), 34 (criteri ambientali minimi) e 42 (conflitto di interesse) del D.lgs. 50/2016.
- **Raggruppamenti temporanei di imprese. (art. 2 bis).** Si prevede che alle procedure di affidamento di cui agli articoli 1 e 2 del decreto gli operatori economici possono partecipare anche in forma di raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 3, comma 1, lettera u) del codice dei contratti pubblici.
- **Verifiche antimafia (art. 3).** Fino al **31 dicembre 2021**, si prevede l’applicabilità della procedura d’urgenza per il rilascio della certificazione antimafia ex D.lgs. 159/2011, con revoca del beneficio o dell’agevolazione già concessa al privato nel caso in cui la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi della disciplina antimafia.
- **Conclusione dei contratti (art. 4).** La disposizione, nel modificare l’articolo 32, comma 8, del D.lgs. 50/2016, accelera sulla conclusione del contratto dopo l’aggiudicazione dell’appalto e prevede che la stazione appaltante sia tenuta a concludere il contratto nei termini previsti dalla legge o dalla *lex specialis* di gara. Si tratta di una norma diretta ad evitare che, anche in accordo con l’aggiudicatario, venga ritardata o rinviata la stipulazione del contratto per pendenza di ricorsi giurisdizionali o per altri motivi. **I commi 2-4 oltre a prevedere specifiche disposizioni processuali con riguardo al contenzioso relativo alle procedure di affidamento di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge, recano alcune modifiche alla disciplina processuale del c.d. rito appalti incidendo sui tempi di decisione.**
- **Disposizioni in materia di contratti pubblici per servizi di pulizia o di lavanderia in ambito sanitario (Art. 4-bis).** L’articolo pone alcune norme transitorie per l’ipotesi in cui l’adeguamento alle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 comporti un

determinato incremento della spesa prevista per i contratti pubblici relativi all'erogazione di servizi di pulizia o di lavanderia in ambito sanitario o ospedaliero.

- **Limite alla sospensione dell'opera pubblica (art. 5).** La disposizione interviene sulle ipotesi in cui è possibile sospendere l'esecuzione dell'opera pubblica, indicandole in modo tassativo e, quindi, limitando radicalmente le ipotesi in cui le parti o anche l'autorità giudiziaria possano sospendere l'esecuzione delle opere. Anche qui le norme hanno carattere transitorio (fino al 31 dicembre 2021) e sono applicabili agli appalti il cui valore sia superiore alla soglia comunitaria.
- **Cause di esclusione dalle gare (art. 8, co. 5, lett. b).** Con la modifica introdotta all'articolo 80, commi 1, 4 e 5 del Codice dei contratti è prevista la facoltà della stazione appaltante di poter escludere un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto qualora la medesima stazione appaltante sia a conoscenza e possa adeguatamente dimostrare che lo stesso non abbia ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo del comma 4 del citato articolo 80 del Codice dei contratti. Tale previsione si rende necessaria per risolvere una delle contestazioni sollevate dalla Commissione europea nella procedura di infrazione n. 2018/2273. Con la modifica, poi, del comma 1 dell'articolo 80 è eliminata in maniera definitiva e non a tempo la possibilità che un appaltatore possa essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione a causa di condanna con sentenza definitiva o di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena riferita ad un suo subappaltatore.
- **Durc (art. 8, co. 10 e 10 bis).** Per la selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture è richiesto di produrre il DURC ovvero indicare, dichiarare o autocertificare la regolarità contributiva ovvero il possesso del predetto DURC senza nessuna proroga di validità di quelli in scadenza tra gennaio ed il 31 luglio 2020 per effetto delle norme anti-COVID-19 di cui all'articolo 103, comma 2, del decreto-legge, n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Il comma 10-bis, prevede - per le procedure oggetto del codice dei contratti pubblici - che al DURC sia aggiunto il documento relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera, con riferimento allo specifico intervento. La medesima disposizione demanda la definizione delle relative modalità di attuazione ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Sono fatte salve le procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale summenzionato.
- **Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali (art. 9).** Vengono aggiornate le norme sulla nomina ed i poteri dei commissari straordinari previste nel decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 ("sblocca cantieri") convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 con una importante modifica dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 32/2019 e con, tra l'altro:
 - la possibilità del Presidente del Consiglio dei Ministri di individuare con proprio decreto gli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico - amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio - economico a livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o completamento si rende necessario la nomina di uno o più Commissari straordinari;
 - la possibilità per i Commissari straordinari di essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante operando in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

In ambito edilizio (Capo II), si provvede alla semplificazione degli interventi di demolizione e ricostruzione e delle procedure di modifica dei prospetti degli edifici; all'accelerazione dei termini di svolgimento delle procedure edilizie tramite una conferenza di servizi semplificata per acquisire

l'assenso delle altre amministrazioni; al rafforzamento degli incentivi per gli interventi di rigenerazione urbana, con la riduzione del contributo di costruzione da pagare al Comune; alla proroga della validità dei titoli edilizi; alla previsione del rilascio su richiesta dell'interessato circa l'intervenuta formazione del silenzio assenso da parte dello sportello unico edilizia (SUE).

2. Procedimenti amministrativi e responsabilità (Titolo II)

Per quanto riguarda le “**Semplificazioni procedurali**” (Capo II) si prevede che, per la maggior parte degli adempimenti burocratici, scaduti i termini previsti dalla legge, valga la regola del silenzio-assenso, con inefficacia degli atti tardivamente intervenuti. Si introduce la conferenza di servizi semplificata, con la compressione dei tempi: tutte le amministrazioni coinvolte dovranno rispondere entro 60 giorni. Inoltre, le amministrazioni dovranno misurare la durata effettiva dei procedimenti di maggiore impatto per cittadini e imprese, confrontarli con i termini previsti dalla legge e pubblicarli.

In particolare l'**articolo 12** reca modifiche alla Legge 241/1990 sulla disciplina del procedimento amministrativo):

- **tempi di conclusione del procedimento (art. 12, co. 1, lett. a).** Con l'inserimento del comma 4-bis all'articolo 2 della legge 241/1990 si prevede che le pubbliche amministrazioni misurano e rendono pubblici **attraverso il proprio sito internet istituzionale** i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente.

Sempre all'articolo 2 viene inserito il comma 8-bis che determina **l'inefficacia dell'intervento dell'Amministrazione una volta scaduti i termini per esprimere il parere, l'assenso, il nulla osta**, salva la possibilità di annullamento in autotutela ex articolo 21-nonies, legge 241/1990 se ne ricorrono le condizioni del provvedimento acquisito per effetto del silenzio-assenso. La disposizione **riguarda i provvedimenti, le autorizzazioni, i pareri, i nulla osta e gli atti di assenso comunque denominati**, adottati **dopo la scadenza dei termini** nell'ambito della conferenza di servizi semplificata (art. 14-bis, e 14 -ter), il silenzio-assenso tra amministrazioni (17-bis), il silenzio-assenso su domanda a istanza di parte o d'ufficio (art. 20, comma 1), Scia e scia edilizia, nonché i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dell'attività adottati dopo la scadenza dei termini previsti (articolo 19, commi 3 e 6-bis) qualora i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti siano adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti.

Tale previsione mira a risolvere il problema degli “atti tardivi” e a garantire la piena efficacia della regola del silenzio assenso. Ciò al fine di evitare che l'attesa illimitata di un atto di dissenso espresso, reso dalle amministrazioni, pur se sopravvenuto oltre i termini prefissati, vanifichi ogni funzione acceleratoria. Viene pertanto chiarito che nei casi già previsti dalla legge n. 241 del 1990, la scadenza dei termini fa venire meno il potere postumo di dissentire – fatto salvo il potere di annullamento d'ufficio ai sensi dell'articolo 21-nonies, qualora nei ricorrano i presupposti e le condizioni – con conseguente espressa declaratoria di inefficacia dell'atto che sia adottato dopo la già avvenuta formazione del silenzio assenso.

- **Comunicazione del diniego (art. 12, co.1 lett. e).** Si introduce una modifica all'art. 10-bis della legge 241/1990 che disciplina la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza del privato prevedendo che la comunicazione della P.A. che informa sui motivi che impediscono di accogliere la domanda sospende (non più "interrompe") i termini di conclusione dei procedimenti, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni presentate dal proponente o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo (10 giorni). Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l'autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi

ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni. In caso di annullamento in giudizio del provvedimento così adottato, nell'esercitare nuovamente il suo potere l'amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato.

- **Pareri di altre amministrazioni (art. 12, co.1 lett. f).** Anche all'articolo 16 della legge 241/1990, che riguarda l'attività consultiva delle Amministrazioni, viene modificato il comma 2 per accelerare l'adozione dei provvedimenti, prevedendo che l'Amministrazione proceda indipendentemente dall'espressione del parere se questo non venga reso nei termini. La disposizione non si applica però nel caso che il parere provenga da Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.
- **Disciplina del silenzio-assenso tra amministrazioni (art. 12, co.1 lett. g).** Si modifica l'art. 17 bis L. 241/1990. Esclusi i casi di cui occorranza atti di Amministrazioni che tutelano ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, quando è prevista la proposta di una o più Amministrazioni pubbliche diverse da quella competente ad adottare l'atto, le proposte sono trasmesse entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte di quest'ultima amministrazione. Decorso il termine previsto l'Amministrazione competente procede con lo schema di provvedimento e lo trasmette all'Amministrazione che avrebbe dovuto dare l'assenso. Sono esclusi i casi in cui occorra l'assenso di Amministrazioni che tutelano ambiente, paesaggio, beni culturali, salute.
- Autocertificazione (art. 12, co. 1 lett. h). All'articolo 18 L. 241/1990 è inserito il comma 3 bis che mira a favorire l'utilizzo dell'autocertificazione, nonché l'acquisizione d'ufficio di atti (attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi) già in possesso della pubblica amministrazione (PA) e la certificazione d'ufficio di fatti, stati e qualità che la stessa amministrazione è tenuta a certificare.
- (art. 12, co. 2) viene previsto che entro il 31 dicembre 2020 le amministrazioni e gli enti pubblici statali provvedano a verificare e a rideterminare, in riduzione, i termini di durata dei procedimenti di loro competenza ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
- **Rimissione di provvedimenti annullati dal giudice per vizi inerenti ad atti endoprocedimentali (art 12, co.1, lett. i-bis)).** Viene introdotto il nuovo articolo 21-decies, in base al quale, in caso di annullamento di un provvedimento finale in virtù di una sentenza passata in giudicato, derivante da vizi inerenti ad uno o più atti emessi nel corso del procedimento di autorizzazione o di valutazione di impatto ambientale, il proponente può richiedere all'amministrazione procedente e, in caso di progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale, all'autorità competente ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'attivazione di un procedimento semplificato, ai fini della riadozione degli atti annullati.

L'articolo 13 (Conferenza dei servizi) introduce una disposizione temporanea e acceleratoria dello strumento della Conferenza di servizi. In particolare fino al **31 dicembre 2021**, in tutti i casi in cui debba essere indetta una Conferenza di servizi decisoria (articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241) le Amministrazioni procedenti possono adottare lo strumento della Conferenza semplificata di cui all'articolo 14-bis della legge 241/1990, con le seguenti precisazioni:

- tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il **termine perentorio di sessanta giorni**;
- al di fuori dei casi di cui all'articolo 14-bis, comma 5, legge 241/1990 (conclusione con pareri negativi non superabili) l'Amministrazione procedente svolge, entro 30 giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni una riunione telematica di tutte le Amministrazioni coinvolte nella quale prende atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi verso la quale può essere proposta opposizione dalle Amministrazioni dissenzienti nei termini previsti dall'articolo 14-quinquies, legge n. 241 del 1990. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle Amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

3. Diffusione dell'amministrazione digitale (Titolo III)

Nel **Titolo III “Misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale”**, per quanto di possibile interesse si segnalano: l’istituzione di una piattaforma unica di notifica digitale di tutti gli atti della PA e via PEC degli atti giudiziari; la semplificazione della firma elettronica avanzata; la semplificazione e il rafforzamento dell’interoperabilità tra banche dati pubbliche e misure per garantire piena accessibilità e condivisione dei dati tra le PA; la semplificazione e il rafforzamento della Piattaforma digitale nazionale dati, finalizzata a favorire l’utilizzo del patrimonio informativo pubblico. Si introducono inoltre misure per l’innovazione, volte a semplificare e favorire le iniziative innovative e, in particolare misura, le sperimentazioni mediante l’impiego delle tecnologie emergenti.

Viene modificato l’articolo 103, comma 1, del codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) relativo agli **obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore**, prevedendo in caso di definitiva esportazione all’estero di un veicolo a motore la cancellazione sia disposta a condizione che il veicolo sia in regola con gli obblighi di revisione o sia stato sottoposto, nell’anno in cui ricorre l’obbligo della revisione, a visita e prova per l’accertamento dell’idoneità alla circolazione ai sensi dell’articolo 75, e che non sia pendente un provvedimento di revisione singola ai sensi dell’articolo 80, comma 7 (**articolo 29, co. 2-bis**).

4. Semplificazioni in materia di imprese, ambiente e green economy (Titolo IV)

Nell’ambito delle “**Semplificazioni in materia di attività di impresa e investimenti pubblici**” (Capo I) sono previsti l’aumento dell’importo di erogazione in un’unica soluzione della “Nuova Sabatini” (contributi alle imprese per il rimborso di prestiti destinati a investimenti in beni strumentali) e la semplificazione del medesimo incentivo per le imprese del Mezzogiorno.

- **Semplificazioni della misura “Nuova Sabatini” (art. 39).** Si modifica la Legge 9 agosto 2013, n. 98, prevedendo l’aumento dell’importo di erogazione in un’unica soluzione della “Nuova Sabatini” (contributi alle imprese per il rimborso di prestiti destinati a investimenti in beni strumentali) da 100 a 200 mila euro, e la semplificazione del medesimo incentivo per le imprese del Mezzogiorno;
- **Semplificazioni per l’attività di recupero dei materiali metallici (art. 40-ter)** che prevede modalità semplificate di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali (ex articolo 212, Dlgs 152/2006) per l’esercizio di raccolta e trasporto di materiali metallici. In particolare, si prevede l’istituzione, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione (quindi entro il 14/11/2020) di un apposito registro da parte dell’Albo al quale le aziende italiane ed estere possono iscriversi ai fini dell’abilitazione all’esercizio della raccolta e del trasporto in modalità semplificata. Al riguardo si fa però presente che già l’articolo 1, commi 123 e 124, della legge 124/2017 “Legge annuale concorrenza e mercato” (cfr. ns circolare n. 166/2017) aveva previsto sia l’emanazione di un apposito Dm per definire le modalità semplificate per la raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, sia l’individuazione da parte dell’Albo delle modalità semplificate d’iscrizione per l’esercizio della suddetta attività adempimenti attuati con il DM 1 febbraio 2018 e con la delibera del Comitato nazionale dell’Albo 24 aprile 2018, n. 2.
- il rafforzamento del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (**art. 41**), la semplificazione delle attività del CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica) (**art. 42**); la possibilità per le società per azioni quotate di prevedere aumenti di capitale in deroga rispetto alla disciplina del codice civile (**art. 44**).

Nell’ambito delle “**Semplificazioni in materia ambientale**” (**Capo II**), vengono introdotte specifiche disposizioni di semplificazione delle procedure in materia di valutazione ambientale e di

verifica di assoggettabilità a VIA, rispetto ai termini attualmente previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006, mediante la previsione di riduzioni di tempistiche e l'accorpamento di procedure. Inoltre viene prevista la semplificazione delle procedure per interventi e opere nei luoghi oggetto di bonifica nei Siti di Interesse Nazionale (SIN).

In particolare, seppur sinteticamente, l'art. 50, comma 1 prevede:

1) MODIFICHE IN MATERIA DI VIA

- **lett a), punto 1:** la possibilità per il proponente di presentare, ai fini del rilascio del provvedimento di VIA, sin dall'avvio del procedimento, il progetto definitivo (in luogo degli attuali elaborati progettuali) purché esso consenta compiuta valutazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale (**modifica all'articolo 5, comma 1, lettera g), Dlgs 152/2006**);
- **lett. c), punto 1:** l'individuazione entro **120** giorni dall'entrata in vigore **della presente disposizione**, con uno o più Dpcm su proposta del Ministri ambiente, sviluppo economico, infrastrutture e beni culturali e previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, dei progetti e delle opere necessarie per l'attuazione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (Pniec) da sottoporre a verifica di assoggettabilità o a Via statale nonché le aree non idonee alla realizzazione di tali progetti o opere, tenuto conto delle caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche, paesaggistiche e morfologiche, con particolare riferimento all'assetto idrogeologico e alle vigenti pianificazioni (**inserimento di un comma 2-bis all'art 7-bis al Dlgs 152/2006**);
- **lett. c), punto 4:** l'esercizio del potere sostitutivo da parte dello Stato, limitatamente agli interventi necessari per il superamento di sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea in caso di inerzia regionale nella conclusione del procedimento per i progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA (**inserimento del comma 8-bis dopo il comma 8 al Dlgs 152/2006**);
- **lettera e), punto 2:** viene previsto che l'Autorità competente metta a disposizione del pubblico, mediante il proprio sito internet istituzionale, le informazioni pratiche sull'accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale e che **in ogni atto notificato al destinatario sia indicato il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241** (**inserimento di un comma 4-bis all'art. 9 del D.Lgs. n. 152/06**);
- **lett. g):** contiene la sostituzione dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 152/06 che **consente al proponente, prima di presentare il progetto definitivo o di fattibilità, una fase di confronto con l'autorità competente** al fine di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni necessarie per la redazione dello studio di impatto ambientale. A tal fine, il proponente trasmette, in formato elettronico, una proposta di elaborati progettuali sulla base dei quali l'autorità competente trasmette al proponente il proprio parere (**sostituzione art. 20 del Dlgs 152/2006**);
- **lett. h, punto 3:** la riduzione (da sessanta a quarantacinque giorni) dei tempi entro i quali l'autorità competente esprime un parere sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni da includere nello studio di impatto ambientale, qualora il proponente richieda una fase di consultazione preliminare al fine di definire lo studio di impatto ambientale (**modifica all'articolo 21, comma 3 al Dlgs 152/2006**);
- **lett. i, punto 2:** la riduzione da quindici a dieci giorni del termine, decorrente dalla data di presentazione dell'istanza di VIA da parte del proponente, **entro il quale l'autorità competente verifica la completezza della documentazione** (**modifica comma 3 art. 23 al D.Lgs. n. 152/06**);
- **lett i, punto 3:** la possibilità che la pubblicazione possa avvenire anche a cura del proponente (**modifica comma 4 art. 23 al D.Lgs. n. 152/06**);
- **lett. l), punti 1 e 2):** la riduzione della tempistica di consultazione con il pubblico, di richiesta di integrazione della documentazione e di sospensione dei termini per la consegna di integrazioni alla documentazione (**modifica commi 3 e 4 dell'art. 24 del D.Lgs. n. 152/06**);
- **lett. l) punto 3):** **prevede che la** documentazione integrativa presentata dal proponente **sia sempre pubblicata sul dall'Autorità competente sul proprio sito istituzionale** (**modifica art. 24 comma 5 al D.Lgs. n. 152/06**);
- **lett. n):** prevede riduzioni sulla tempistica relativamente al:

- **provvedimento unico ambientale statale regolato dall' articolo 27, Dlgs 152/2006;**
- **provvedimento unico regionale disciplinato dall'articolo 27-bis, Dlgs 152/2006** dove il periodo per le consultazioni del pubblico sul progetto viene ridotto da 60 a **30** giorni (**modifica comma 4 art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06**).

- **lett. p-bis):** prevede che il proponente, entro i termini stabiliti dal provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA, provvede alla trasmissione all'Autorità competente della documentazione riguardante il collaudo delle opere o della certificazione di regolare esecuzione delle opere stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere al progetto.

2) MODIFICHE IN MATERIA DI ASSOGGETTABILITA' A VIA

La **lett. f)** opera la **modifica integrale dell'articolo 19 del Dlgs 152/2006 dedicato al procedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale** prevedendo uno snellimento delle procedure e una riduzione delle tempistiche come di seguito sintetizzato:

- **il proponente trasmette all'Autorità competente lo studio preliminare ambientale in formato elettronico**, redatto in conformità a quanto contenuto nell'allegato IV-bis alla parte seconda del Dlgs 152/2006, nonché **copia dell'avvenuto pagamento del contributo**, di cui all'art. 33 del D.Lgs. n. 152/06;
- **entro cinque giorni dalla ricezione dello studio preliminare ambientale, l'Autorità competente verifica la completezza e l'adeguatezza della documentazione e, qualora necessario, può richiedere per una sola volta chiarimenti e integrazioni** al proponente che deve provvedere a fornire quanto richiesto inderogabilmente **entro i successivi 15 giorni, altrimenti la domanda si intende respinta;**
- contestualmente alla ricezione della documentazione, ove ritenuta completa, o delle integrazioni richieste (di cui al precedente punto), **l'Autorità competente provvede a pubblicare lo studio preliminare nel proprio sito internet istituzionale** affinché chiunque abbia interesse **può presentare le proprie osservazioni entro 45 giorni**. In alternativa, la pubblicazione può avvenire a cura del proponente;
- **l'autorità competente adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a Via entro i successivi 45 giorni** dalla scadenza del termine per presentare le osservazioni, periodo prorogabile una sola volta per 20 giorni (e non più 30 giorni) in casi eccezionali, relativi alla natura, alla complessità, all'ubicazione o alle dimensioni del progetto);
- **l'Autorità competente sia se stabilisce di non assoggettare il progetto al procedimento di Via, sia se decide che la VIA va effettuata, ne specifica i motivi**. In quest'ultimo caso il provvedimento di verifica di assoggettabilità a Via, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente nel sito internet istituzionale dell'Autorità competente. **I termini per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a Via continuano a considerarsi perentori ma viene specificato che, in caso di inerzia nella conclusione del procedimento, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 241/90, acquisito, qualora la competente Commissione tecnica di VIA non si sia pronunciata, il parere dell'ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede al rilascio del provvedimento entro i successivi trenta giorni.**

In relazione alle **semplificazioni in materia di Danno Ambientale e Bonifiche**, l'art. 52 introduce l'articolo 242-ter nel D.Lgs. 152/2006 che prevede che nei siti oggetto di bonifica, inclusi i siti di interesse nazionale, possono essere realizzati interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture. Per la realizzazione devono essere rispettate precise procedure e modalità di caratterizzazione, scavo e gestione dei terreni movimentati:

- nel caso in cui non sia stata ancora realizzata la caratterizzazione dell'area oggetto dell'intervento il soggetto proponente accerta lo stato di potenziale contaminazione del sito mediante un Piano di indagini preliminari, concordandolo con l'agenzia di protezione ambientale territorialmente competente che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla richiesta;
- in caso di mancata pronuncia nei termini da parte dell'agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, il Piano di indagini preliminari è concordato con l'Ispra che si pronuncia entro i quindici

giorni;

- qualora l'indagine preliminare accerti l'avvenuto superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), anche per un solo parametro, il soggetto proponente ne dà immediata comunicazione con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate;
- in presenza di attività di messa in sicurezza operativa già in essere, il proponente può avviare la realizzazione degli interventi e delle opere previste dall'articolo previa comunicazione (almeno quindici prima dell'avvio delle opere) all'agenzia di protezione ambientale territorialmente competente;
- le attività di scavo sono effettuate con le precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee. Le eventuali fonti attive di contaminazione, quali rifiuti o prodotto libero, rilevate nel corso delle attività di scavo, sono rimosse e gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione rifiuti.
- ove l'indagine preliminare accerti che il livello delle CSC non sia stato superato, per i siti di interesse nazionale il procedimento si conclude secondo le modalità previste dal comma 4-bis dell'art. 252 e per gli altri siti nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'arti. 242.

L'art. 53 interviene sull'articolo 252 del D.Lgs. 152/2006 semplificando le procedure di bonifica nei siti di interesse nazionale e introducendo, analogamente a quanto fatto per i siti oggetto di bonifica diversi dai SIN, una procedura preliminare tale da consentire al privato interessato l'effettuazione delle indagini preliminari e, solo qualora si riscontri un superamento delle CSC, procedere alle successive fasi di caratterizzazione, analisi di rischio e redazione del progetto di bonifica. Viene specificato che in caso di mancata pronuncia dell'ARPA competente sul piano di indagini preliminari questo dovrà essere trasmesso all'ISPRA che avrà 15 giorni di tempo per pronunciarsi. Inoltre è stabilito in 90 giorni dalla presentazione dell'autocertificazione che conclude il procedimento il termine entro cui le Autorità competenti dovranno considerare definitivamente chiuso il processo di verifica. Viene poi prevista una procedura alternativa e semplificata di bonifica, accorpando le fasi di caratterizzazione e analisi di rischio, al fine di ridurre i passaggi amministrativi e avviare quanto prima il progetto di bonifica. Infine viene specificato che qualora gli obiettivi individuati per la bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, è possibile procedere alla certificazione di avvenuta bonifica limitatamente alle predette matrici ambientali fermo restando l'obbligo di raggiungere tutti gli obiettivi di bonifica su tutte le matrici interessate da contaminazione.

Tra le "Semplificazioni in materia di green economy" (CAPO III) sono previste semplificazioni per gli impianti che utilizzano fonti rinnovabili per la produzione di energia e semplificazioni per il rilascio delle garanzie da parte di SACE a favore di progetti del Green New Deal:

- Art. 56 introduce semplificazioni per gli impianti che utilizzano fonti rinnovabili, attraverso la modifica del D.Lgs. 28/2011, prevedendo che nel caso di progetti di modifica di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili afferenti a integrali ricostruzioni, rifacimenti, riattivazioni e potenziamenti, la valutazione di impatto ambientale ha ad oggetto solo l'esame delle variazioni dell'impatto sull'ambiente indotte dal progetto proposto. Viene poi rimandato a un successivo DM l'individuazione esatta delle modifiche sostanziali degli impianti soggetti ad autorizzazione unica ex D.Lgs. 387/2003, stabilendo che le modifiche non sostanziali sono soggette a procedura abilitativa semplificata (PAS). Infine per alcuni impianti a fonti rinnovabili meno impattanti viene introdotta la "dichiarazione di inizio lavori asseverata" (articolo 6-bis del D.Lgs. 28/2011) che esclude tali impianti da valutazioni ambientali e paesaggistiche, né li sottopone all'acquisizione di atti di assenso. Viene poi aggiunta la previsione di assicurare la prioritaria possibilità di partecipazione agli incentivi a chi installa impianti fotovoltaici a seguito di rimozione dell'amianto. Infine viene stabilito che il comma 1 del DL 24 gennaio 2012 n. 1, che vieta l'accesso agli incentivi statali per gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, non si applica agli impianti solari fotovoltaici da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati;
- Art. 63-bis apporta modificazioni all'art. 30-bis della Legge di conversione del DL Liquidita (cfr. ns circolare n. 170 del 9/6/2020) prevedendo, senza la limitazione temporale relativa allo stato di emergenza sanitaria Covid-19, che i rifiuti sanitari, dopo esser stati trattati con metodi adeguati di

sterilizzazione presso le strutture sanitarie pubbliche e private, sono sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani e non a quello tradizionale degli speciali;

- Art. 64 introduce semplificazioni per il rilascio delle garanzie da parte di SACE a favore di progetti del Green New Deal tesi ad agevolare la transizione verso un'economia pulita e circolare e ad integrare i cicli industriali con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili come previsto dall'art. comma 86, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) per sostenere specifici programmi di investimento e operazioni, anche in partenariato pubblico/privato, volti a realizzare progetti economicamente sostenibili e che abbiano come obiettivo la decarbonizzazione dell'economia, l'economia circolare, il supporto all'imprenditoria giovanile e femminile, la riduzione dell'uso della plastica e la sostituzione della plastica con materiali alternativi, la rigenerazione urbana, il turismo sostenibile, l'adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico e, in generale, che siano caratterizzati da elevata sostenibilità ambientale e sociale. Ricordiamo che l'art. 1 comma 1 del DL n. 23 dell'8 aprile 2020 (DL Liquidità) come convertito in Legge, al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia colpite dall'epidemia Covid-19, diverse dalle banche e altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, ha previsto la possibilità per SACE S.p.A. di concedere garanzie fino al 31 dicembre 2020, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese. La garanzia può essere richiesta da qualsiasi tipologia di impresa indipendentemente dalla dimensione, dal settore di attività e dalla forma giuridica: con sede in Italia; non in difficoltà al 31 Dicembre 2019, ma che hanno affrontato o che si sono trovate in una situazione di difficoltà successivamente, a seguito dell'epidemia di Covid-19; che, alla data del 29 Febbraio 2020, non risultavano presenti tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea. Queste garanzie sono temporanee e potranno essere rilasciate entro il 31 Dicembre 2020, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi.

Roma, 16 settembre 2020

Circ. 246-2020LE_Allegato1